IMPORTAZIONI PER RECUPERO DA PAESI TERZI

a) le importazioni da paesi OCSE:

da paesi OCSE è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero con le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie, con gli opportuni adattamenti ed integrazioni. È comunque necessario tener presente che alle importazioni transitanti attraverso paesi OCSE si applicano le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie con gli opportuni adattamenti ed integrazioni, mentre alle importazioni transitanti attraverso paesi extra OCSE aderenti alla Convenzione di Basilea, si applica la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata.

b) le importazioni da paesi o territori d'oltremare:

da paesi o territori d'oltremare è consentito importare rifiuti, sia per sottoporli ad operazioni di recupero che di smaltimento e seguono, di norma, le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie.